

REGOLE



STATUTO AGGIORNATO
IN SEDE DI ASSEMBLEA DEL 18 MARZO

Art. 1

SCOPO - NATURA - DENOMINAZIONE

Per salvaguardare e tramandare alle nuove generazioni preziose testimonianze di fede e di solidarietà e mantenere vivo il culto della Croce di N.S. Gesù Cristo attraverso iniziative religiose e culturali, il 14 settembre 1987, nel 1652° anniversario della “Esaltazione della S. Croce” ha ripreso la sua vita - in Gubbio - nel rispetto dello spirito e delle antiche tradizioni, nelle forme, nei modi e soprattutto nella fede tramandataci dai nostri avi, la “**VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA CROCE DELLA FOCE**”, che ha sede in Gubbio, Via Stradicciola di S. Croce n° 8, nei locali di proprietà della Confraternita stessa.

La Confraternita è Ente Ecclesiastico, civilmente riconosciuto con R.D. n° 1095, al n. 33, in data 6 luglio 1933 e iscritto nel registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Perugia al n° 391 P.I. - n° 393 P. A.

Il codice fiscale assegnatole dagli Uffici Finanziari dello Stato è 83003390545.

Art. 2

OBBLIGHI DEI CONFRATELLI NELLA CONFRATERNITA

Le Confraternita ha come fine principale la vita cristiana dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.

I Confratelli della Venerabile Confraternita di S. Croce della Foce dovranno, inoltre, tutelare la Chiesa di S. Croce e salvaguardare ed incrementare il suo patrimonio liturgico; presenziare e favorire la massima partecipazione dei fedeli alla Processione del Cristo Morto; far continuare e tramandare la devota e pia esecuzione del tradizionale canto del “Miserere”; celebrare le ricorrenze delle feste della Madonna del Carmelo, della Esaltazione della S. Croce e solennizzare ogni altra funzione o cerimonia che avrà luogo nella chiesa della Confraternita. I Confratelli possono intraprendere tutte quelle iniziative che sono confacenti all'indole della Confraternita: promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.

E' obbligo dei Confratelli “mantenere l'unità dello Spirito, mediante il vincolo della pace (Ef.4,3)”. Ogni confratello eletto a qualche ufficio, lo assolva nello spirito di servizio proprio dell'amore cristiano: “il primo di voi si faccia vostro servo”. E chi lo ha eletto responsabilmente, si astenga da fare maldicenze o di accusarlo per qualsiasi pretesto, ma ne parli personalmente o nella riunione dei confrati davanti all'interessato.

Ogni confratello presti effettiva obbedienza allo statuto e alle regole e sia generosamente disponibile verso chi è chiamato a qualche incarico. Si abbia stima e rispetto l'uno dell'altro, perché siamo tutti fratelli come Cristo ci ha insegnato: "siamo membri di un solo corpo, animati dallo stesso Spirito, aventi la medesima speranza, illuminati dalla stessa fede, chiamati a partecipare agli stessi sacramenti e figli dell'unico Padre che a tutti ha dato per Mediatore e Redentore il proprio Unigenito".

La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3

GIURISDIZIONE DELL'ORDINARIO DIOCESANO

La Confraternita, In quanto Ente Ecclesiastico è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della diocesi di Gubbio a norma dei canoni 305 - 314 - 315 del C.J.C.

Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4

I CONFRATELLI

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età di ambo i sessi che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.

Art. 5

AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo; dell'ammissione o no, ne saranno informati per lettera gli interessati da parte del Segretario della Confraternita. L'ingresso ufficiale dei nuovi confratelli avverrà il 14 settembre di ogni anno, in occasione della festività dell'Esaltazione della S. Croce (festa della dedicazione della nostra chiesa) con cerimonia religiosa alla presenza degli altri confratelli.

Art. 6

DOVERI DEI SOCI

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Art. 7

CESSAZIONE DEI SOCI

I soci cessano di appartenere alla Confraternita:

- per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per **due anni** e mancato pagamento della quota annuale;
- per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il socio dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8

GLI ORGANI

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Gli ufficiali della Confraternita sono: il Priore Laico, il Segretario, il Provveditore, il Camerlengo, che verranno eletti nella prima seduta valida del Consiglio Direttivo.

Art. 9

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea, composta di tutti i confratelli soci effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Presidente una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Presidente e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dell'Ordinario diocesano.

La convocazione deve essere fatta con lettera con indicazione dell'ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, legale rappresentante della Confraternita, membro di diritto in qualità di parroco “pro tempore” della Parrocchia di San Martino in Gubbio, da quattordici membri della Confraternita eletti dall’Assemblea per un triennio, a mezzo scrutinio segreto. Venendo a mancare uno dei membri, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

I membri eletti, nella loro prima riunione, nominano sempre a scrutinio segreto i quattro ufficiali indicati all’art. 8:

- **Il Priore Laico della Confraternita;**
- **Il Segretario**
- **il Provveditore**
- **il Camerlengo**

Gli ufficiali possono a loro volta nominare uno membro del consiglio che possa essere di aiuto nello svolgimento dell’incarico che gli è stato affidato.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Priore Laico lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno 5 membri del Consiglio stesso, o comunque o comunque una volta all’anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione e su qualsiasi punto che non sia di competenza dell’Assemblea. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

I componenti del Consiglio Direttivo **decadono dall’incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate** e saranno sostituiti con il primo dei non eletti della passata votazione.

Art. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all’ordinaria amministrazione. Il Presidente

può essere rimosso dall’ufficio con decreto dell’Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

GLI UFFICIALI

Il **Priore** collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Il **Segretario** redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e conserva il libro dei soci e dei verbali.

Il **Provveditore** cura la Chiesa di santa Croce e gli altri beni della Confraternita.

Il **Camerlengo** ha l’amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale, collabora con il Provveditore per la gestione dei beni della Confraternita.

Art. 13

IL CAPPELLANO - RETTORE

Il Cappellano della Confraternita è il Parroco “pro tempore” della Parrocchia di San Martino in Gubbio, è quindi anche **RETTORE** della Chiesa di Santa Croce della Foce. Il cappellano ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche nella nostra chiesa. Egli partecipa come membro di diritto al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.

Art. 14

IL PATRIMONIO

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L’amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico. La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E’ vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall’Assemblea e presentato all’Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 15

PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO

La processione del Venerdì Santo, tutta propria della nostra Confraternita, deve richiamare tutto lo zelo e la religiosa attenzione e sollecitudine dei Confratelli, perché proceda con maggiore devozione e con maggiore solennità possibile:

- La maggiore devozione, perché siamo chiamati a vivere il mistero, ricordatoci dalla fede, della Morte del Figlio di Dio;
- la maggiore solennità, perché ci sia una grande partecipazione dei Fratelli e dei devoti.

Tutti i membri della Confraternita sono tenuti immancabilmente ad intervenire e provvedere che tutto proceda con ordine.

Art. 16

GESTIONE COMMISSARIALE

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Gubbio può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 17

SCIoglimento

La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto ad altro ente ecclesiastico civilmente riconosciuto indicato dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 18

DISPOSIZIONI GENERALI - RESPONSABILITÀ

La Confraternita non è responsabile dei danni che eventualmente dovessero subire i Confratelli in conseguenza di infortuni o incidenti di qualsiasi genere che si dovessero verificare nello svolgimento dell'attività o comunque durante la permanenza nella sede sociale.

L'Assemblea dovrà deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, un regolamento interno per disciplinare l'attività della Confraternita e le mansioni specifiche degli uffici.

Art. 19

NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.



VENERABILE CONFRATERNITA DI SANTA CROCE DELLA FOCE

Via Stradicciola Santa Croce, 8
06024 - GUBBIO (PG) - ITALIA

Ente Ecclesiastico riconosciuto con R.D. 1095 del 06/07/1933
Codice Fiscale 83003390545

www.santacrocegubbio.it - confraternitasantacroce@virgilio.it